



D.R. n. 332/2016

IL RETTORE

- VISTO il d. lgs. 29 marzo 2012, n. 68;
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 410/15 del 22.12.2015 che ha approvato il Regolamento per l'erogazione di Borse di studio per Tesi di Laurea all'Estero;
- VISTA la delibera del Senato Accademico n. 7/15 del 26.01.2016, che ha approvato il Regolamento per l'erogazione di Borse di studio per Tesi di Laurea all'Estero

DECRETA

L'emanazione del Regolamento per l'erogazione delle Borse di studio per Tesi di Laurea all'Estero. Il Regolamento, allegato quale parte integrante del presente decreto, trova applicazione dalla data di emanazione.

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta nell'apposito registro.

Roma,

IL RETTORE



REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI "BORSE DI STUDIO PER TESI DI LAUREA ALL'ESTERO"

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

Sapienza Università di Roma, nel rispetto dei principi sanciti dagli artt. 3 e 34 della Costituzione, delle previsioni normative di cui all'art. 5, lettera d) della L. 240 del 30/12/2010: "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 68 del 12 marzo 2012: "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti", promuove e sostiene interventi rivolti a studenti iscritti ai propri corsi di laurea, atti a favorire la mobilità internazionale e l'acquisizione di esperienze di studio all'estero.

I predetti interventi si esplicano mediante l'erogazione di borse di studio volte a supportare gli studenti che necessitano di svolgere all'estero parte del proprio lavoro di preparazione della tesi presso istituzioni, enti, imprese, aziende straniere o comunitarie, istituzioni sovranazionali o internazionali

Sono disciplinati dal presente Regolamento le modalità e i termini di attribuzione ed erogazione delle borse di studio per tesi di laurea all'estero

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- Borse di studio per tesi di laurea all'estero: i benefici economici destinati a studenti per l'elaborazione di parte della loro tesi di laurea presso istituzioni, enti, imprese estere, comunitarie e non o presso Istituzioni governative internazionali di adeguato livello scientifico e culturale.
- Studenti: coloro che sono regolarmente iscritti a Sapienza Università di Roma,
- Relatore: docente che segue lo studente nell'elaborazione della tesi di laurea
- Tutor: il soggetto che nella sede estera segue il "borsista" nell'elaborazione della tesi.

Art. 3 – Risorse finanziarie e requisiti generali

Il finanziamento delle borse di studio è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione d'Ateneo in fase di approvazione di Bilancio preventivo e allocato su apposito "conto di bilancio". Le borse di studio sono ripartite tra le Facoltà con delibere del Senato Accademico e del Consiglio di amministrazione

L'attività per tesi all'estero può essere svolta solo in un paese diverso da quello di provenienza. La durata del periodo di permanenza all'estero è determinata nei bandi di concorso che sono emessi dalle Facoltà e non può essere inferiore a due mesi continuativi.

Art. 4 – Requisiti di partecipazione degli studenti

Sono ammessi a partecipare al concorso gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere iscritti almeno al 1° anno di un corso di laurea magistrale, al penultimo o all'ultimo anno di un corso di laurea magistrale a ciclo unico e non oltre il primo anno fuori corso;
2. essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie e della tassa regionale;
3. essere assegnatari di un argomento per lo svolgimento della tesi di laurea da parte di un docente di Sapienza Università di Roma con funzioni di relatore;



4. avere buona conoscenza della lingua straniera della nazione dove si svolgerà il programma della tesi, secondo la valutazione del relatore;
5. essere in possesso di una dichiarazione, validata dalla competente segreteria didattica, nella quale il relatore attesta, sotto la propria responsabilità, quanto segue:
 - a) la motivazione dell'esigenza per lo studente di svolgere il lavoro preparatorio della tesi presso un'istituzione, ente o impresa di cui all'art. 2 del Regolamento;
 - b) la durata del periodo di permanenza all'estero previsto con l'indicazione della data di inizio e fine, nonché il programma di lavoro che lo studente deve svolgere in tale periodo;
 - c) l'istituzione, ente o impresa ritenuta idonea per lo svolgimento dell'attività dello studente, descrivendone la natura e le caratteristiche che permettono di stabilirne il livello scientifico e culturale;
 - d) il nome, la qualifica, e i riferimenti del "tutor" scelto per seguire il lavoro dello studente nella sede di cui al precedente punto c);
6. essere in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti dal bando.

ART. 5 - Caratteristiche e contenuto del bando di concorso

Il bando deve essere emanato dal Preside della Facoltà, sentito il parere della Giunta di Facoltà. Nel bando deve essere indicato:

- il numero delle borse di studio
- l'importo della borsa di studio
- la modalità di redazione della domanda di partecipazione al concorso
- eventuali documenti e dichiarazioni rese a termini di legge da allegare alla domanda di concorso
- la modalità di presentazione della domanda di partecipazione
- il termine di scadenza per la presentazione della domanda
- i requisiti per l'ammissione al concorso che devono essere necessariamente relativi al numero degli esami superati, alla media dei voti degli esami superati, ai CFU maturati, all'I.S.E.E. dello studente e a ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione della carriera come indicato nel bando-tipo di concorso,
- incompatibilità, divieti e decadenza
- la composizione della Commissione Giudicatrice i cui membri devono essere scelti dal Preside di Facoltà, come indicato al successivo art. 6, tra i docenti appartenenti alle seguenti qualifiche: professore ordinario, professore associato, ricercatore. Della Commissione fa parte obbligatoriamente uno studente scelto dal Preside tra i rappresentanti degli studenti all'interno dell'Assemblea di Facoltà
- i criteri per l'elaborazione della graduatoria
- l'assegnazione di eventuale priorità ai candidati che non hanno già fruito di esperienze formative all'estero. Tale condizione deve essere dichiarata nella domanda di partecipazione
- i termini per l'espletamento del concorso
- la modalità di erogazione della borsa di studio
- il termine per l'accettazione della borsa di studio
- l'indicazione del responsabile del procedimento e della modalità di trattamento dei dati personali di cui all'art. 10 del presente Regolamento
- la data di scadenza del bando
- le regole applicabili in caso di rinuncia e il trattamento fiscale
- le modalità di trattamento dei dati personali



Il bando deve inoltre riportare in allegato il fac-simile della domanda.
Si allega al presente Regolamento il bando tipo.

ART. 6 – Commissione Giudicatrice e criteri per l’elaborazione della graduatoria

Presso ciascuna Facoltà il Preside nomina, con dispositivo, una Commissione esaminatrice per la valutazione delle domande di partecipazione. Tale Commissione è composta da 3 o 5 membri, dei quali uno studente scelto tra i rappresentanti nell’Assemblea di Facoltà. La Commissione deve concludere i propri lavori entro 30 giorni dalla data di scadenza del bando di concorso. La Commissione, verifica preliminarmente il possesso da parte dei candidati dei requisiti di cui all’art. 4 riportati nel bando di concorso e procede alla formulazione di una graduatoria in ordine di merito.

In caso di pari merito, viene preso in considerazione l’I.S.E.E. dei candidati dando precedenza al candidato con l’I.S.E.E. inferiore. In caso di parità del valore I.S.E.E. è data precedenza al candidato più giovane per età.

La Commissione conclusi i propri lavori rende pubbliche le graduatorie mediante affissione all’Albo della Facoltà nonché sul sito web della Facoltà. Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva, gli studenti devono accettare la borsa di studio, pena la decadenza dalla stessa. In caso di rinuncia di un candidato vincitore, subentra il candidato collocato nella successiva posizione utile in graduatoria.

ART. 7 – Termini e modalità di erogazione delle borse di studio ai vincitori ed eventuale restituzione delle borse

Le borse di studio sono erogate in due rate pari rispettivamente al 75% e al 25% dell’importo, con le seguenti modalità:

- pagamento prima rata: il relatore o il Presidente di corso di studio, entro 15 giorni dalla ricezione, trasmette all’Ufficio di Presidenza di Facoltà la dichiarazione dello studente attestante la data di partenza. L’Ufficio di Presidenza di Facoltà effettua il pagamento entro 15 giorni dall’acquisizione della dichiarazione

- pagamento seconda rata: viene effettuato dall’Ufficio di Presidenza di Facoltà entro il termine massimo di 15 giorni dalla consegna da parte dello studente della seguente documentazione:

a) una dichiarazione del relatore o del Presidente del corso di studio attestante il completamento del periodo di studio all’estero, per una durata pari o superiore a due mesi, corredata da copia della domanda di tesi,

b) una dichiarazione del tutor straniero attestante l’effettiva presenza dello studente presso la struttura estera ospitante e l’attività ivi svolta.

In mancanza di tali dichiarazioni, l’Ufficio di Presidenza non può procedere alla liquidazione della seconda rata di borsa e lo studente è anche tenuto alla restituzione dell’intero importo della prima rata.

Lo studente deve laurearsi entro sei mesi dalla data di rientro dal periodo di formazione trascorso all’estero, da considerare in base all’attestazione di cui all’art. 4 c. 5 lett. b).

In caso contrario lo studente è tenuto alla restituzione della borsa percepita.



ART. 8 – Compatibilità, Incompatibilità e Regime Fiscale

Le borse di studio di cui al presente Regolamento possono essere attribuite una sola volta per ciclo di studi e sono compatibili con:

- 1) borse di studio erogate dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio;
- 2) borse di studio e premi di laurea erogati da Sapienza Università di Roma;
- 3) provvidenze emesse nell'ambito di programmi europei ed extra europei di mobilità nel settore dell'istruzione;
- 4) provvidenze erogate agli stessi fini, con o senza concorso, da enti pubblici o privati;

Sono incompatibili con borse di studio erogate da Sapienza Università di Roma per lo stesso titolo (tesi all'estero).

Le borse di studio di cui al presente Regolamento sono soggette, ai fini fiscali, all'IRPEF e non sono soggette a trattamento INPS.

ART. 9 - Controlli e Sanzioni

La Facoltà di afferenza controlla la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nella domanda di partecipazione, ai sensi delle vigenti norme di legge. Le dichiarazioni falsamente rese ai fini dell'attribuzione della borsa di studio per tesi all'estero, individuate a seguito dei controlli di cui al precedente comma, comportano la revoca della borsa e il recupero dell'importo della stessa eventualmente già erogato, fatta salva l'applicazione di provvedimenti disciplinari e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.

ART. 10 - Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti con la richiesta di partecipazione al concorso saranno trattati nel rispetto delle disposizioni e dei principi di correttezza e tutela della riservatezza di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 e successive modificazioni e integrazioni.

Tali dati saranno trattati, anche in forma automatizzata, per le finalità istituzionali di Sapienza Università di Roma e, in particolare, per tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione del bando di concorso. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. L'eventuale rifiuto di fornire i dati comporta la mancata fruizione del beneficio economico previsto dal presente Regolamento. In relazione al trattamento dei dati, gli interessati possono esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 e successive modificazioni e integrazioni.

La pubblicazione della graduatoria avviene nel rispetto della tutela della riservatezza e protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento dei dati è Sapienza Università di Roma in persona del suo legale rappresentante protempore, il Magnifico Rettore, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università. Responsabile del trattamento dei dati è il Preside di Facoltà.

Si allega al presente Regolamento l'Informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 del decreto legislativo 196/2003"

ART. 11 – Norma finale

Il presente Regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla data di emanazione del relativo decreto rettorale.



ALLEGATO

FAC-SIMILE BANDO

BANDO PER BORSE DI STUDIO PER TESI DI LAUREA ALL'ESTERO

IL PRESIDE DELLA FACOLTA' DI

VISTO il d. lgs. 29 marzo 2012, n. 68

VISTO il Regolamento per l'attribuzione delle borse di studio per tesi di laurea all'estero;

VISTA la delibera del Senato Accademico del che ha approvato la ripartizione delle borse di studio per tesi di laurea all'estero;

VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione del che ha approvato la ripartizione delle borse di studio per tesi di laurea all'estero;

VISTA l'assegnazione delle borse da parte del Direttore dell'Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio

VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del

DISPONE

Art. 1

E' indetto per l'a.a. 201 / 201 un concorso per l'attribuzione di n. borse di studio per tesi di laurea all'estero, secondo la seguente ripartizione:

	Corso di studio	Classe	Numero di borse
1			
2			
3			
4			
5			

Art. 2

Le borse di studio per tesi di laurea all'estero sono rivolte a studenti iscritti regolarmente almeno al primo anno di un corso di laurea magistrale, al penultimo o all'ultimo anno di un corso di laurea magistrale a ciclo unico presso Sapienza Università di Roma. Le borse sono altresì destinate agli studenti iscritti non oltre il primo anno fuori corso ai predetti corsi di laurea.

I benefici economici oggetto delle borse sono attribuiti ai beneficiari per finanziare la realizzazione di un iter formativo all'estero in vista dell'approfondimento e dello sviluppo di argomenti utili all'elaborazione della propria tesi di laurea, trascorrendo un periodo presso istituzioni, enti, imprese estere comunitarie o presso istituzioni governative o internazionali di adeguato livello scientifico e culturale.



Art. 3

L'importo delle borse di studio è pari ad Euro al lordo delle ritenute previste dalla normativa vigente.

Art. 4

Ai fini della partecipazione al concorso, alla data di scadenza del bando, gli studenti devono possedere i seguenti requisiti:

1. essere iscritti al 1° anno di un corso di laurea magistrale, al penultimo o all'ultimo anno di un corso di laurea magistrale a ciclo unico e non oltre il primo anno fuori corso presso Sapienza Università di Roma;
2. essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie e della tassa regionale;
3. essere assegnatari di un argomento per lo svolgimento della tesi di laurea da parte di un docente di Sapienza Università di Roma con funzioni di relatore;
4. avere buona conoscenza della lingua straniera della nazione dove si svolgerà il programma della tesi, secondo la valutazione del relatore;
5. essere in possesso di una dichiarazione, validata dalla competente segreteria didattica, nella quale il relatore attesta, sotto la propria responsabilità, quanto segue:
 - a. la motivazione dell'esigenza per lo studente di svolgere il lavoro preparatorio della tesi presso un'istituzione, ente o impresa di cui all'art. 2 del Regolamento;
 - b. la durata del periodo di permanenza all'estero previsto, con l'indicazione della data di inizio e fine, inoltre il programma di lavoro che lo studente deve svolgere in tale periodo;
 - c. l'istituzione, ente o impresa di destinazione dello studente, descrivendone la natura e le caratteristiche per poterne stabilire il livello scientifico e culturale;
 - d. il nome, la qualifica, e i riferimenti del "tutor" individuato per seguire il lavoro dello studente nella sede di cui al precedente punto c);
6. essere in possesso dei requisiti di merito e di reddito, come indicati nel successivo art.6.

Art. 5

La domanda di partecipazione al concorso, sottoscritta ai sensi del D. Lgs. 28 dicembre 2000, n. 445, indirizzata al Preside, deve pervenire inderogabilmente, a pena di esclusione, entro il con una delle seguenti modalità:

- 1) mediante servizio postale con raccomandata A/R . Non sono ammesse domande recapitate oltre il termine sopra indicato. L'Amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali. Il concorrente che sceglie l'adozione di tale mezzo di consegna si assume i rischi di recapiti tardivi;
- 2) a mano mediante consegna del plico all'Ufficio di Presidenza della Facoltà di secondo il seguente orario di apertura al pubblico: . Il Richiedente deve allegare alla domanda, a pena di esclusione dal concorso, la dichiarazione di cui al precedente art. 4 c. 5

Entro 10 giorni dalla data di scadenza prevista per la presentazione della domanda, una Commissione composta di 3 o 5 membri, dei quali uno studente e nominata dal Preside di Facoltà, su indicazione del Comitato di cui all'art. 1 del presente bando, valuta la congruità di ogni domanda presentata dai candidati. Ai fini della formulazione della graduatoria sono considerati validi gli esami superati /crediti conseguiti fino al momento di presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l'attribuzione delle borse di studio per tesi di laurea all'estero. Un facsimile della domanda di partecipazione in formato word e/o pdf è disponibile all'indirizzo www.



Art. 6

La Commissione verifica preliminarmente il possesso da parte dei candidati dei requisiti di cui all'art. 4. Nel caso in cui il numero dei candidati in possesso dei requisiti eccede il numero dei posti, si procede alla formulazione di una graduatoria in ordine di merito e, a parità di merito, secondo l'ISEE (indicatore situazione economica equivalente). In caso di parità del valore ISEE è data precedenza al candidato più giovane per età. Al fine della valutazione del merito la Commissione tiene conto delle caratteristiche qualitative del programma di lavoro presentato dallo studente, della media dei voti di tutti gli esami sostenuti e del rapporto tra gli esami sostenuti/crediti ottenuti e quelli da sostenere/conseguire rispetto al curriculum di ciascuno studente. La Commissione può assegnare priorità ai candidati che non hanno già fruito di esperienze formative all'estero. La Commissione, conclusi i lavori, rende pubblica la graduatoria mediante affissione all'albo della Facoltà, nonché sul sito web della stessa.

Art. 7

Il vincitore accetta la borsa entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria da parte dell'Ufficio di Presidenza.

Il pagamento della 1^a rata pari al 75% della borsa è effettuato dall'Ufficio di Presidenza di Facoltà previa acquisizione della dichiarazione dello studente attestante la data di partenza. Tale dichiarazione deve essere trasmessa dal relatore o dal Presidente di corso di studio all'Ufficio di Presidenza di Facoltà entro 15 giorni dalla ricezione.

Il pagamento avviene entro un periodo massimo di 15 giorni dalla data di acquisizione della predetta dichiarazione.

L'Ufficio di Presidenza della Facoltà provvede al pagamento del residuo 25% della borsa entro 15 giorni dalla consegna da parte dello studente della seguente documentazione: dichiarazione del relatore o del Presidente del Corso di Studio, riguardante il completamento del periodo di studio all'estero pari o superiore a due mesi, corredata da una copia della domanda di tesi, nonché dell'attestazione del tutor relativa all'effettiva presenza dello studente presso la struttura estera ospitante e l'attività ivi svolta. In mancanza di tali documenti, l'Ufficio di Presidenza della Facoltà non può procedere alla liquidazione del restante 25% e lo studente è tenuto alla restituzione dell'importo precedentemente incassato.

Lo studente deve laurearsi entro sei mesi dalla data di rientro dal periodo di formazione trascorso all'estero, da considerare in base all'attestazione di cui all'art. 4 c. 5 lett. b). In caso contrario lo studente è tenuto alla restituzione della borsa percepita.

In caso di rinuncia da parte dello studente vincitore, la borsa è attribuita al primo candidato successivo collocato in posizione utile in graduatoria.

Art. 8

Le borse di studio di cui al presente bando possono essere attribuite una sola volta per ciclo di studi e sono compatibili con:

- 1) borse di studio erogate dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio;
 - 2) borse di studio e premi di laurea erogati da Sapienza Università di Roma;
 - 3) benefici economici emessi nell'ambito di programmi europei di didattica;
 - 4) benefici economici erogati agli stessi fini, con o senza concorso, da enti pubblici o privati;
- Sono incompatibili con borse di studio di Sapienza Università di Roma per lo stesso titolo (tesi all'estero).



Le borse di studio di cui al presente bando sono soggette, ai fini fiscali, all'IRPEF e non sono soggette a trattamento INPS.

Art. 9

La Facoltà controlla la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nella domanda di partecipazione, ai sensi delle vigenti norme di legge. Le dichiarazioni falsamente rese ai fini dell'attribuzione della borsa di studio per tesi all'estero individuate a seguito dei controlli effettuati, comportano la revoca della borsa e il recupero dell'importo della stessa eventualmente già erogato, fatta salva l'applicazione di provvedimenti disciplinari e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.

Art. 10

I dati personali forniti con la richiesta di partecipazione al concorso saranno trattati nel rispetto delle disposizioni e dei principi di correttezza e tutela della riservatezza di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 e successive modificazioni e integrazioni.

Tali dati saranno trattati, anche in forma automatizzata, esclusivamente per le finalità istituzionali di Sapienza Università di Roma e, in particolare, per tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione del bando di concorso.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso pubblico. L'eventuale rifiuto di fornire i dati comporta la mancata fruizione del beneficio economico previsto dal presente regolamento.

In relazione al trattamento dei dati, gli interessati possono esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 e successive modificazioni e integrazioni.

La pubblicazione della graduatoria avviene nel rispetto della tutela della riservatezza e protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento dei dati è Sapienza Università di Roma in persona del suo legale rappresentante protempore, il Magnifico Rettore, domiciliato per la carica presso la sede di Sapienza Università di Roma. Responsabile del trattamento dei dati è il Preside di Facoltà. Si allega al presente regolamento l'informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

Art. 11

Ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della legge 7 agosto del 1990, n. 241 il Responsabile del procedimento amministrativo è

Art. 12

La presentazione della domanda di partecipazione e della documentazione allegata comporta l'accettazione da parte dei candidati di tutte le norme enunciate nel presente bando di concorso.

Roma lì

Il Preside



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 13 DECRETO LEGISLATIVO 196/2003

Con riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e in particolare alla disposizione di cui all’art. 13, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso Sapienza Università di Roma per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati anche in forma automatizzata.

Finalità del trattamento

I dati personali raccolti e trattati sono: a) quelli forniti direttamente dagli utenti all’atto dell’iscrizione ai test di ammissione ai corsi di studio a numero programmato, al momento dell’immatricolazione, in sede di presentazione della domanda di laurea o di ammissione a dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, master, corsi di perfezionamento, bandi; b) i dati fiscali e retributivi inseriti on line all’atto di immatricolazione o di iscrizione ad anni successivi, o forniti tramite autocertificazione documentale per le esigenze connesse al pagamento delle tasse universitarie; c) i dati forniti di volta in volta dagli utenti in relazione allo specifico servizio richiesto; d) i dati relativi alla carriera universitaria; e) i dati forniti all’atto dell’iscrizione agli esami di stato che si svolgono presso Sapienza Università di Roma.

Tali dati vengono trattati esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ateneo, in particolare per gli adempimenti richiesti dalla legge ai fini della gestione del rapporto didattico e amministrativo tra Università e studenti, nonché per l’erogazione degli specifici servizi richiesti dagli utenti.

Modalità del trattamento

La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione ai fini per i quali sono trattati.

Il trattamento dei dati sopra indicati avviene esclusivamente ai fini dell’adempimento delle prescrizioni di legge ovvero per finalità di gestione amministrativa degli studenti e/o per finalità didattiche e/o per finalità afferenti alle elezioni delle rappresentanze studentesche negli Organi

Accademici ovvero per finalità connesse alle eventuali collaborazioni a tempo parziale degli studenti presso le Strutture universitarie.

Il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto di conferimento di dati comporta l’impossibilità per il Titolare, per il Responsabile e per gli incaricati di effettuare le operazioni di trattamento dati e, quindi, l’impossibilità di erogare i relativi servizi e/o corrispettivi e/o agevolazioni richieste. In particolare, il mancato conferimento dei dati di cui al precedente punto 2, lett. a), b), d) ed e) preclude l’instaurazione e la prosecuzione del rapporto con l’Università.

L’omessa fornitura dei dati indicati al punto 2, lett. c), comporta l’impossibilità di accedere ai servizi richiesti.

I dati personali conferiti sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti dalla legge, anche con l’ausilio di strumenti informatici e telematici atti a memorizzare e gestire i dati stessi, e, comunque, in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza dell’interessato.



Titolare e responsabile del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è Sapienza Università di Roma in persona del suo legale rappresentante protempore, il Magnifico Rettore, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università.

Diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003 - Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

- L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.